

Procedura per la presentazione delle pratiche per la Verifica di interesse culturale dei beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese

Visto che le Parti intendono dare attuazione all'art. 1 del Protocollo d'Intesa del 26 agosto 2005, al fine di precisare possibili forme di collaborazione per lo snellimento delle attività di istruttoria della verifica dell'interesse culturale di beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, a seguito delle esperienze maturate dalla prima convenzione del 31 agosto 2005, in sede di Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

In sede Diocesana l'Incaricato provvederà a raccogliere e istruire le pratiche ascrivendo un ordine di priorità in base alla cardinalità di cui all'Art. 5 dell'Intesa.

Art. 2

L'incaricato diocesano provvederà **all'assegnazione delle priorità** tenendo conto dell'urgenza della pratica (stato di avanzamento, urgenza procedurale, necessità, ...) e della proprietà (parrocchie e enti religiosi in modo paritario e proporzionale per numero di edifici presenti sul territorio della Diocesi).

Art. 3

L'incaricato diocesano consegnerà il materiale completo all'incaricato regionale, come previsto dall'Accordo, relativo alle pratiche da sottoporre a verifica **senza scadenza di tempi**.

Art. 4

L'incaricato regionale provvederà a valutare la congruenza della documentazione e a redigere l'elenco delle pratiche da presentare per la verifica con i seguenti criteri:

1 per Diocesi

2 in più per le Diocesi di Ivrea e Mondovì

5 in più per le Diocesi di Novara e Torino

Qualora qualche Diocesi non raggiungesse il numero mensile delle pratiche disponibili, l'incaricato regionale provvederà a integrare con le pratiche di altre Diocesi. In ogni caso nella valutazione delle priorità si dovrà fare riferimento al monte pratiche annuale per ciascuna Diocesi.

Art. 5

Qualora le pratiche presentate dalle Diocesi in un determinato mese, dirette a verificare la sussistenza dell'interesse culturale quale condizione previa all'alienazione o alla demolizione di beni immobili, siano in numero inferiore a quello massimo concordato nel Protocollo d'Intesa all'art. 1, potranno essere introdotte pratiche relative alla esclusiva verifica dell'interesse culturale degli immobili fino al raggiungimento del tetto massimo.

Le Diocesi si fanno carico di provvedere alla Verifica di Interesse degli immobili di proprietà degli Enti ad essa soggetti in modo che si possano presentare mensilmente (per quanto possibile) il numero delle pratiche previste nell'accordo regionale (30 beni).

Art. 6

La presente lettera d'intenti avrà applicazione tra le Parti per tre anni a decorrere dalla data sottoscritta.

Torino, 11 marzo 2009